

(N. 2541)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro dell'Industria e Commercio

(CAMPILLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1952

Modificazioni alla legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, relativa alla costituzione di Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie, dispone che « le operazioni che saranno effettuate dagli Istituti per il credito alle medie e piccole industrie a norma della presente legge e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, sono esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri spettanti sia all'Erario dello Stato sia agli enti locali, ecc. ».

Pur stabilendo così larghe agevolazioni fiscali in materia di tasse e di imposte inerenti alle operazioni effettuate dai citati istituti ed agli atti, contratti e formalità relativi, non è stata prevista la esenzione fiscale agli atti che

attengono alla costituzione ed alle modifiche statutarie degli istituti medesimi il che contrasta con lo spirito della norma stessa, intesa, soprattutto, a favorire il sorgere e lo svilupparsi di siffatti istituti.

Si rende pertanto necessaria la modifica della citata disposizione legislativa mediante un emendamento al primo comma dell'articolo 6 sostituendone il testo in vigore con altro che comprenda la anzidetta agevolazione e limiti nel contempo — in accoglimento della proposta avanzata dall'Amministrazione delle finanze — agevolazioni già accordate, sopprimendo il riferimento ai tributi « futuri » che, a detta della citata Amministrazione, non troverebbero giustificazione trattandosi di agevolazioni aventi carattere del tutto eccezionale.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, viene modificato nei seguenti termini:

« Gli atti inerenti alla costituzione ed alle successive modifiche degli Istituti per il credito alle medie e piccole industrie nonchè le operazioni effettuate dagli stessi Istituti a norma della presente legge e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, sono esenti da tasse, imposte e tributi spettanti sia all'Erario dello Stato sia agli enti locali, all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali che venissero emesse dalle imprese sovvenzionate, le quali sono assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire, qualunque sia la loro scadenza ».